

## **TI\_GERICHTE 30.2006.154 vom 15. Mai 2007**

TI Tribunale d'appello, 2007-05-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2006.154](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2006.154)

FR: TI\_GERICHTE 30.2006.154 du 15 mai 2007

IT: TI\_GERICHTE 30.2006.154 del 15 maggio 2007

### **Volltext**

Incarto n.30.2006.154

10157/607

Bellinzona

15 maggio 2007

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 maggio 2006 presentato da

RI 1

contro

la decisione 5 maggio 2006 n. \_\_\_\_\_ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste \_\_\_\_\_ le osservazioni 29 maggio 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto \_\_\_\_\_ in fatto

A. La Sezione della circolazione con decisione \_\_\_\_\_ ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 430.-, oltre alla tassa di giustizia fr. 100.- e alle spese fr. 30.-, già versati con cauzione di fr. 630.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida della vettura \_\_\_\_\_ ha circolato nell'abitato di \_\_\_\_\_ a velocità superante i 50 Km/h ivi prescritti (velocità punibile dedotta la tolleranza: 72 Km/h).

Fatti accertati il \_\_\_\_\_ in territorio di \_\_\_\_\_.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo la restituzione dell'eccedenza della garanzia versata e la riduzione della multa inflittale.

C. La Sezione della circolazione, con osservazioni 29 maggio 2006, propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

2. Giusta l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia.

I segnali «Velocità massima» (2.30) e «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1) indicano in Km/h, la velocità che i veicoli non devono superare nelle località anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 OSStr; cfr. inoltre art. 4a cpv. 1 lett. a ONC).

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

Per l'art. 17 della Legge di applicazione alla LCStr al contravventore non domiciliato in Svizzera responsabile di una infrazione alle norme del traffico, può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti oppure un'altra garanzia.

3. La Sezione della circolazione ■ in applicazione delle predette disposizioni ■ rimprovera alla multata di aver circolato nell'abitato di \_\_\_\_\_ a velocità superante i 50 Km/h ivi prescritti (velocità punibile dedotta la tolleranza: 72 Km/h). Trattandosi di una cittadina domiciliata all'estero, alla stessa è stato chiesto - come da prassi - il versamento di un deposito cauzionale di fr. 630.- a copertura della multa e delle spese amministrative relative all'avvio della procedura contravvenzionale e all'eventuale procedimento amministrativo parallelo.

4. La ricorrente, dal canto suo, non contesta di aver commesso l'infrazione ascrittale, ma chiede, in primo luogo, la restituzione dell'importo versato a titolo di deposito cauzionale eccedente quello fissato nella decisione impugnata, pari a fr. 70.- e, in secondo luogo, una mitigazione della sanzione inflittale, in quanto si è trattato della sola infrazione commessa in quarant'anni di guida e inoltre, a suo dire, l'aumento della velocità si è limitato a una breve tratta all'uscita dalla rotonda.

5. Come esposto in precedenza, la velocità massima che i veicoli possono raggiungere nelle località se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli è di 50 km/h (art. 4a cpv. 1 lett. a ONC e 22 cpv. 1 OSStr; cfr. segnali (2.30) «Velocità massima» e (2.30.1) «Velocità massima 50, Limite generale»).

L'insorgente ritiene la severità della sanzione ingiustificata in quanto, a suo dire, ha accelerato unicamente all'uscita della rotonda, per poi ridurre nuovamente la velocità. Quanto sostenuto dalla ricorrente - oltre a non essere supportato da alcun riscontro - non può essere condiviso da questo giudice.

Il limite generale di velocità massima indica la velocità che i veicoli, qualora le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità lo permettono, possono raggiungere, ma non superare. Un'accelerazione è quindi consentita unicamente nei limiti di velocità predisposti dalla segnaletica. Nella fattispecie, la velocità massima autorizzata era di 50

km/h; la velocità dell'insorgente è stata accertata con apparecchio radar ed era pari a 75 km/h. Ne consegue che il limite generale è stato abbondantemente superato e che l'infrazione alle norme della circolazione è data. La stessa risulta essere particolarmente grave, considerato che è avvenuta all'interno dell'abitato in una zona densa di costruzioni e di commerci (soprattutto in prossimità della rotatoria). Irrilevante ai fini del giudizio è il fatto che la medesima abbia in seguito ridotto la propria velocità.

6. A sostegno della richiesta di riduzione della multa inflitta, la ricorrente afferma inoltre che, in 40 anni di guida, quella in oggetto è la prima infrazione commessa alle norme della circolazione.

Anche ammettendo, pur in difetto di riscontri oggettivi, che l'insorgente è incensurata, ciò non è sufficiente per una mitigazione della sanzione inflitta. La gravità dell'infrazione commessa (velocità eccessiva in abitato, dedotta la tolleranza, di 22 km/h) e la conseguente messa in pericolo degli utenti della strada, non consentono infatti di concedere una riduzione della multa, la quale risulta inoltre essere rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge. Per il resto la ricorrente non evoca circostanze né adduce argomentazioni che consentano di scostarsi dalla decisione impugnata.

7. Al momento del suo fermo, all'insorgente è stato chiesto il versamento di un deposito cauzionale di fr. 630.-, destinato a coprire l'importo della sanzione inflitta nell'ambito del procedimento contravvenzionale e le spese per il giudizio amministrativo (art. 17 Legge applicazione LCStr). L'ammontare del deposito cauzionale è fissato sulla base di tabelle emesse dalla competente autorità cantonale ed è così composto: fr. 430.- per la multa, fr. 130.- per la tassa e le spese di giustizia, fr. 70.- per le spese della relativa procedura amministrativa. Quest'ultimo importo deve essere segnalato dall'agente nell'apposito formulario di ricevuta per il deposito cauzionale.

Nel caso concreto gli agenti intervenuti hanno ommesso di specificare nell'apposito formulario che l'importo di fr. 70.- compreso nel deposito cauzionale era destinato al pagamento delle spese per la procedura amministrativa. Tuttavia, tale dimenticanza non giustifica, a non averne dubbio, la restituzione di questo importo.

Questo giudice ritiene nondimeno di doverne tenere conto, prescindendo, in via del tutto eccezionale, dal prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio.

Il motivo principale del ricorso risulta infatti essere la richiesta di restituzione dell'eccezione versata, ricorso che verosimilmente non sarebbe stato inoltrato se la ricorrente fosse stata correttamente informata dagli agenti sulla destinazione della cauzione versata.

In conclusione il ricorso - infondato - deve essere respinto. Per i motivi appena esposti si rinuncia tuttavia al prelievo degli oneri processuali di questa sede.

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

2. Non si prelevano né tasse né spese dell'odierno giudizio.

### 3.Intimazione a:

Il presidente:

La segretaria:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.